

# proposta di legge n. 308

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 9 aprile 2013*

---

CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO  
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

---

Signori Consiglieri,

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) dispone la soppressione degli uffici del giudice di pace indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto ed affida le competenze territoriali ai corrispondenti uffici individuati nella tabella B.

L'articolo 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce che gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

Assegna, inoltre, al Ministro della giustizia il compito di apportare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine assegnato ai Comuni per chiedere il mantenimento degli uffici, e valutata

la rispondenza delle richieste e degli impegni ai criteri previsti, le conseguenti modifiche alle tabelle A e B.

Prevede altresì che, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice sarà soppresso.

Con specifico riferimento alle Marche, è stabilita la soppressione di diversi uffici ubicati in Comuni caratterizzati da difficili condizioni territoriali ed economiche, come quelli compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

I cittadini sarebbero, così, costretti a sostenere ulteriori spese e disagi aggiuntivi per tutelare i propri diritti.

La proposta di legge prevede, pertanto, la concessione di un contributo annuale per tali Comuni.

Affida, poi, alla Giunta regionale il compito di determinare i criteri e le modalità di concessione.

**Art. 1***(Concessione del contributo)*

1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), e che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

**Art. 2***(Criteri e modalità di concessione)*

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 30 per cento della spesa sostenuta dal Comune.

**Art. 3***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 300.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte, per euro 280.000,00, a carico dell'UPB 10607 e, per euro 20.000,00, a carico dell'UPB 10613 del bilancio di previsione per l'anno 2013.

4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale istituisce nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2013, apposito capitolo nell'UPB 10601.

5. Per effetto del comma 3 sono ridotte le autorizzazioni di spesa previste, con riferimento alla legge regionale 18/2008 e alla legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), rispettivamente dalle tabelle A e B della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).

**Art. 4***(Disposizione transitoria)*

1. La deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 5***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.